



**Ente acque della Sardegna**

(L.R. 6 dicembre 2006, n° 19)

**ACCORDO QUADRO**

per l'esecuzione dei lavori denominati: **SOSTITUZIONI**. PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres": **Lotto 1**. – RUP Ing. Fernando Mura. – CUP I87H21004890005 - CIG 9561319A09.

TRA

l'Ente Acque della Sardegna C.F. 00140940925, rappresentato dal Dott. Paolo Loddo, C.F. LDDPLA64L02B354F, Direttore del Servizio Appalti, Contratti e Patrimonio, il quale interviene nel presente atto giusta delega prot. n° 13860 del 30/07/2020 del Direttore Generale dell'Enas (Ente Appaltante)

E

l'impresa ON TECHNOLOGY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA con sede legale ed operativa in Porto Torres (SS) via F.Ili Vivaldi n. 24, CAP 07046, Codice fiscale, Partita iva e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Sassari 12308471007, nel prosieguo denominata anche "Appaltatore" o "Aggiudicatario", in persona del Sig. Francesco Santu, C.F. SNTFNC58R14I452C, domiciliato per la carica presso la sede della società, in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa.

**PREMESSO CHE:**

- con Determinazione a contrarre del Direttore del Servizio Gestione Nord dell'ENAS n. 1820 del 19/12/2022 sono stati approvati i documenti di gara per



l'avvio della procedura di affidamento in regime di Accordo quadro ex art. 54 comma 3, D.Lgs 50/2016 (di seguito Codice) per l'esecuzione di lavori denominati "ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", suddiviso in n. 2 lotti, dell'importo complessivo di € 31.214.000,00 (trentunomilioniduecentoquattordicimila/00);

- con la citata Determinazione a contrarre ENAS ha disposto di delegare l'affidamento dei lavori in oggetto alla Centrale Regionale di Committenza (di seguito CRC), istituita con D.G.R. n. 23/2 del 9 maggio 2017, mediante espletamento di una procedura aperta telematica, ai sensi degli articoli 60 e 58 del Codice, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo di cui al comma 2 dell'art. 95 del Codice;

- con Determinazione del Dirigente Servizio Lavori della Direzione generale della CRC n. 771/10245/CRC del 22.12.2022 è stata indetta la gara ad evidenza pubblica, mediante procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 60 e 58 del Codice, finalizzata alla conclusione di un Accordo Quadro ai sensi degli articoli 54 e 60 del predetto Codice, avente ad oggetto le regole e le condizioni relative all'affidamento dei lavori denominati: ACCORDO QUADRO SOSTITUZIONI PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas, Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres", suddiviso in n. 2 lotti;



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
delle Infrastrutture  
e dei Trasporti



Italiadomani  
FINANZIAMENTO  
DI SPESA E RECUPERO



- con Determinazione del Direttore del Servizio Lavori della CRC n. 355/4287/CRC del 26.05.2023 l'Accordo Quadro relativo al lotto n. 1 è stato aggiudicato all'Operatore economico sopra identificato, posizionato primo nella graduatoria finale, con un punteggio complessivo di 98,100 punti, e precisamente, 78,10 punti per l'offerta tecnica e 20 punti per l'offerta economica, derivante dal ribasso del 12,618 % sull'importo posto a base di gara. L'importo complessivo, ai soli fini dell'aggiudicazione, è pertanto pari a € 6.990.560,00 oltre IVA e oneri della sicurezza (pari ad € 240.000,00);
- la suddetta aggiudicazione è stata comunicata a tutti i concorrenti con nota prot. n. 4318/CRC in data 29.05.2023, compreso il predetto Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 76, co. 5, lett. a) del Codice;
- in esito al sub procedimento di verifica dei requisiti speciali e generali di capacità dichiarati in sede di gara dal sopracitato Operatore Economico, la predetta aggiudicazione è divenuta efficace in data 26 giugno 2023, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del Codice;
- con nota prot. n. 5347/CRC del 26/06/2023, è stata comunicata ai controinteressati l'efficacia della predetta aggiudicazione definitiva;
- le parti danno atto:
  - della sussistenza dei presupposti di legge per la stipulazione del presente contratto, giusta l'iscrizione nella "White List" di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 della ON TECNOLOGY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA a far data dal 07.06.2023 e sino al 07.06.2024;
- il Contraente dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi compreso il "Capitolato Speciale di Accordo quadro" (di seguito



Capitolato), che si allega al presente contratto sotto la lettera "A" nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto dell'appalto e, in ogni caso, tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell'offerta;

- ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 l'Impresa ha costituito la garanzia di euro 251.092,88 per l'esecuzione mediante polizza fidejussoria n. 1710.00.27.2799869925, rilasciata dalla società SACE BT S.P.A. in data 04/10/2023, calcolata sulla base del ribasso e ridotta ai sensi dell'art. 93, 7° comma, del medesimo Decreto legislativo;

- il DURC agli atti dell'Ente alla data di stipula del presente contratto risulta regolare;

- Ai sensi del comma 3, dell'art. 50, del Decreto Legge 31 maggio 2021, n.77, convertito in Legge 29 luglio 2021, n.108, con modificazioni, il contratto diviene efficace con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del d.lgs. n. 50/2016, che sottopone l'efficacia del contratto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti;

TUTTO CIO' PREMESSO e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto, si stabilisce quanto segue:

**ART. 1 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO E DESCRIZIONE DEI LAVORI**

Con il presente Accordo Quadro vengono fissate, ai sensi dell'art. 54 del Codice, le condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto gli eventuali lavori di manutenzione denominati: "ACCORDO QUADRO



SOSTITUZIONI PNRR - MC24-I4.1-A1-35 - Interventi di manutenzione

straordinaria con sostituzione e/o risanamento strutturale di diversi tratti degli

acquedotti "Coghinas I" e "Coghinas II", nei comuni di S. Maria Coghinas,

Valledoria, Castelsardo, Sorso, Sassari, e Porto Torres: Lotto 1 – CIG

9561319A09 - CUP I87H21004890005.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni del Capitolato

(All. A), dell'elenco prezzi e delle analisi dei prezzi poste a base di gara, degli

elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro, delle

Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei

luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza, e della relazione

preliminare di ottemperanza DNSH, che costituiscono parte integrante e

sostanziale del presente Accordo quadro. ENAS potrà utilizzare il presente

accordo quadro per tutte le lavorazioni indicate nell'elenco prezzi posto a base

di gara in base alle sue necessità, che saranno dettagliate nei contratti

applicativi, dove verrà precisato l'oggetto dei lavori, le modalità di esecuzione

degli stessi ed i tempi di esecuzione. Il solo appaltatore è obbligato a stipulare i

relativi contratti applicativi.

Le lavorazioni di cui ai successivi contratti applicativi non sono, pertanto,

predeterminate nel numero, ma saranno individuate dall'ENAS nel periodo di

validità dell'Accordo Quadro.

Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le prescrizioni che

resteranno in vigore per tutta la durata del medesimo e che regoleranno i

successivi contratti applicativi.

**ART. 2 – DOCUMENTI COSTITUENTI L'ACCORDO QUADRO**

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro e si



intendono allegati allo stesso, ancorché alcuni non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento concorsuale, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti, nonché i documenti tecnici ed amministrativi e l'offerta tecnica dell'Appaltatore.

### **ART. 3 – MODALITÀ DI ESECUZIONE E CONDIZIONI**

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le condizioni e le modalità stabilite dal presente contratto di Accordo Quadro e dal Capitolato, allegato al presente contratto di Accordo Quadro sotto la lettera "A", il cui scopo è quello di stabilire le clausole e le condizioni che regolano il presente affidamento. L'appaltatore si impegna inoltre specificamente ad eseguire quanto previsto dall'art. 9 del Capitolato. L'appaltatore è tenuto specificamente al rispetto del principio di "Non arrecare un danno significativo" ("Do No Significant Harm" - DNSH) all'ambiente, nonché al rispetto degli obblighi in materia di PNRR, richiamati e disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 15 e 16 del Capitolato.

In particolare, l'Appaltatore dovrà garantire il rispetto degli obblighi assunti in sede di gara, identificati nel Capitolato speciale di appalto, nelle relazioni specifiche di progetto ed in particolare nell'offerta tecnica, in relazione al rispetto del principio del DNSH con particolare riferimento all'adozione di specifiche soluzioni tecniche e procedure operative capaci sia di evitare la creazione di condizioni di impatto, che di facilitare processi di economia circolare.

Nei contratti di subappalto, così come in qualsiasi subcontratto riconducibile alle fattispecie previste dal comma 2 dell'articolo 105 del Codice dei contratti, dovrà essere obbligatoriamente inserita una apposita clausola con la quale il subcontraente assume i medesimi obblighi assunti dall'Appaltatore ai fini del



rispetto del principio del DNSH. Si precisa che il mancato rispetto del principio del DNSH, ai sensi delle disposizioni specifiche regolanti gli interventi ammessi al PNRR, comporta il de finanziamento dell'intervento. Di riflesso, il mancato rispetto del DNSH da parte dell'appaltatore costituisce grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., art. 108, comma 3 ed è e motivo di risoluzione del contratto. Inoltre, il mancato rispetto del DNSH, comporta l'inammissibilità in contabilità dell'attività svolta dall'Appaltatore inadempiente. Nel corso dell'esecuzione dei lavori l'ENAS provvederà al controllo e monitoraggio relativo al corretto assolvimento delle obbligazioni assunte rispetto al DNSH da parte dell'Appaltatore e, più in generale, da parte delle imprese esecutrici.

L'Appaltatore assume l'obbligo di assicurare all'occupazione giovanile una quota pari al 30%, e a quella femminile una quota pari al 10%, ai sensi dell'articolo 47, commi 4 e 7 del D.L. 77/2021 convertito, con modifiche, in Legge n. 108/2021, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali. La dichiarazione di impegno resa in sede di gara dall'Appaltatore forma parte integrante e sostanziale del presente contratto di Accordo Quadro, sebbene non materialmente allegata. In caso di violazione del suddetto obbligo, verranno applicate le penali di cui all'art. 34 del Capitolato (Allegato "A").

#### **ART. 4 – CONTRATTI APPLICATIVI E ODL**

ENAS emetterà, per ognuno dei Contratti Applicativi, un O.d.L. con cui preciserà l'oggetto esatto delle prestazioni, le specifiche modalità di esecuzione delle stesse, l'importo del singolo appalto, i tempi di esecuzione (data inizio, data fine e data delle parti intermedie).



**ART. 5 – IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO**

ENAS non garantisce un importo minimo di lavori eseguiti ai sensi del presente Accordo Quadro. L'importo massimo relativamente al Lotto 1, rappresentativo della sommatoria degli importi dei singoli contratti applicativi che possono essere stipulati nel periodo di validità del presente Accordo Quadro, al netto dell'iva, è pari ad € 8.240.000,00, di cui € 8.000.000,00 per lavori a misura e € 240.000,00 per oneri della sicurezza. E' fatta salva l'applicazione dell'art.106 del D. Lgs. n. 50/2016.

Si rappresenta che l'importo degli oneri della sicurezza sarà comunque determinato dalla sommatoria degli importi degli oneri della sicurezza dei singoli contratti applicativi.

Il prezzo dei singoli contratti applicativi comprenderà tutti i lavori e le provviste necessarie per dare le opere compiute in tutte le loro parti ed eseguite a regola d'arte e secondo quanto previsto nei documenti tecnici e amministrativi posti a base di gara.

I lavori sono stati classificati nelle categorie previste all'art. 3 del Capitolato (All. A), riportati nel seguente prospetto.

**LOTTO 1 – COGHINAS 1**

Categorie	Importo lavori	Oneri della sicurezza	Importi totali
<b>OG6 – classifica VI (prevalente)</b>			
Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione	€ 6.425.000,84	€ 192.750,03	€ 6.617.750,87



<b>OG 5 - classifica I</b>			
Dighe	€ 234.025,00	€ 7.020,75	€ 241.045,75
<b>OS 7 - Classifica III bis</b>			
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E TECNICA	€ 1.340.974,16	€ 40.229,22	€ 1.381.203,38
<b>TOTALE</b>			<b>€ 8.240.000,00</b>

I prezzi unitari in base ai quali saranno pagate dette lavorazioni, prestazioni, forniture e provviste risultano dall'applicazione dell'offerta ribasso percentuale pari al 12,618 % (dodici virgola seicentodiciotto per cento) all'Elenco prezzi unitari eventualmente aggiornato durante la vigenza dell'Accordo Quadro, come specificato nel Capitolato all'art. 4.

**ART. 6 – TERMINI DI ESECUZIONE**

Il presente Accordo Quadro ha una durata di 30 mesi a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, ovvero dalla data di consegna in via d'urgenza del 1° contratto applicativo.

In ogni caso, l'ammontare massimo delle lavorazioni non potrà eccedere il tetto di spesa di cui al precedente art. 5. I singoli contratti applicativi saranno efficaci sino al completamento dei relativi affidamenti anche se la loro durata dovesse superare il termine di validità del presente contratto.

L'Accordo Quadro avrà termine alla scadenza sopra indicata, anche se nel periodo della sua durata non fosse affidata alcuna attività senza che ciò comporti diritto alcuno da parte dell'Appaltatore di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
delle Infrastrutture  
e dei Trasporti



Italiadomani  
FIDUCIA NELLA  
SOSTENIBILITÀ E NELLA  
RESILIENZA



L'Accordo Quadro potrà essere terminato anticipatamente rispetto alla durata massima in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli contratti applicativi, della somma stabilita come importo massimo.

Resta inteso che il termine ultimo per dare compiute le opere previste in ciascun contratto applicativo dovrà essere fissato entro e non oltre la data del 31/03/2026, come imposto dalla tipologia del finanziamento, pena la revoca del finanziamento stesso.

Il Committente, in presenza dei presupposti indicati nel Capitolato, si riserva la facoltà di estendere la durata dell'accordo quadro per un periodo ulteriore di 18 (diciotto) mesi, agli stessi patti e condizioni, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016.

#### **ART. 7 – PENALI**

Sono previste le penali disciplinate all'articolo 34 del Capitolato.

#### **ART. 8 – PREMIO DI ACCELERAZIONE**

Ai sensi dell'art. 50, c. 4 del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni nella legge n.108/2021, è previsto un premio di accelerazione nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 35 del Capitolato.

#### **ART. 9 – ANTICIPAZIONE**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti è corrisposta all'Appaltatore, a titolo di anticipazione, una quota dell'importo contrattuale relativo a ciascun contratto applicativo pari al 30% secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 49 del Capitolato.

#### **ART. 10 – REVISIONE DEI PREZZI**

Ai contratti applicativi sottoscritti si applica la revisione dei prezzi prevista dall'art. 106, co. 1, lett. a) del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., così



come disciplinata dall'art. 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 e dall'art. 21 del Capitolato.

#### **ART. 11 – MODALITA' DI PAGAMENTO**

Il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà effettuato separatamente per ciascun Contratto Applicativo, secondo le disposizioni di cui agli artt. 50 e seguenti del Capitolato (All. A), dietro presentazione di regolare fattura ed acquisizione da parte dell'Ente del certificato di regolarità contributiva. I pagamenti saranno effettuati, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010, alla presentazione di apposito documento fiscale con accredito sul seguente conto corrente dedicato:

- Banca di Credito Cooperativo di Arborea, Agenzia di Arborea (OR), Via Porcella n. 6 – IBAN IT66Y0836285630000000008726, sul quale è delegato ad operare il Sig. Francesco Santu (C.F. SNTFNC58R14I452C);

Ai sensi dell'art. 25 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89 l'Appaltatore si obbliga a trasmettere le fatture esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema d'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture dovranno riportare oltre i dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse il codice univoco ufficio (1UON7K), il CIG, il CUP e il nominativo del RUP, nonché il riferimento al titolo dell'intervento e al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU. Inoltre dovranno riportare l'oggetto, il numero di repertorio e la data del contratto. I pagamenti saranno subordinati alla verifica della regolarità contributiva dell'operatore

	<b>Finanziato dall'Unione europea</b> NextGenerationEU		<b>Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti</b>		<b>Italiadomani</b> PUNTI ACCORDATI DI SPESA E RENDITA
					

economico mediante D.U.R.C., che sarà richiesto dall'ENAS. Ai sensi dell'art.

17-ter del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'art. 1 del Decreto

Legge 24 aprile 2017, n. 50, tutte le fatture elettroniche dovranno pervenire in

regime di Split Payment con l'indicazione sia della base imponibile che

dell'IVA, del codice di esigibilità "S" e il campo "importo pagamento", se

compilato, dovrà indicare il solo imponibile. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del

D. Lgs 50/16 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una

ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in

sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio

del documento unico di regolarità contributiva.

Qualsiasi ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento e nel pagamento

dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto, avendo esso soltanto il

diritto al pagamento degli interessi previsto dalla normativa vigente, esclusa

ogni altra indennità o compenso, in quanto gli interessi sono comprensivi del

maggior danno ai sensi dell'art. 1224, 2° comma del codice civile.

**ART. 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010 l'operatore economico assume l'obbligo

di tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai lavori in oggetto. Il presente

contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al

presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o

postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena

tracciabilità delle operazioni.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia



dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne darà immediata comunicazione all'ENAS e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Ente. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il Codice Identificativo Gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP). Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, l'appaltatore si obbliga ad inserire nelle fatture elettroniche il CIG ed il CUP riportati in contratto. L'ENAS non procederà al pagamento delle fatture elettroniche che non riportano il CIG ed il CUP riportati in contratto.

**ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

E' vietata la cessione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi sotto qualsiasi forma, ferme restando le previsioni di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

Non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera ai sensi dell'art. 105 comma 1 del Codice, modificato dall'art. 49, comma 1, lettera b), sub. 1), del Decreto Semplificazioni bis. Si richiama la disciplina prevista dall'art. 54 del Capitolato.

**ART. 14 – SUBAPPALTO**

Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si dà atto che l'Appaltatore intende subappaltare le seguenti lavorazioni/prestazioni, entro i limiti di legge:



*“Scavi e rinterrì, posa tubazioni apparecchiature e pezzi speciali, lavorazioni varie di natura edile, conferimenti a discarica, ripristini stradali, posa palancole, segnaletica stradale, arredo urbano, giardinaggio, ricerca ordigni bellici, il 100% delle lavorazioni delle categorie OG5 e OS7 ad imprese qualificate”.*

L'Appaltatore, per tutta la durata del contratto, in relazione a tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'affidamento ed indipendentemente dal relativo importo, è obbligato ad adempiere alle norme contenute nell'art. 36 del Capitolato (All. A), cui si rinvia. Si richiama la disciplina prevista dall'art. 105 del Codice.

**ART. 15 – GARANZIE E POLIZZE**

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.103 del D.lgs. n. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto e per tutta la durata dello stesso e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale come costituita nelle premesse. Detta garanzia sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dal comma 5 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

In conformità all'art. 103, comma 7 del Codice, l'Appaltatore è obbligato, per ciascun contratto applicativo, a prestare una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, causati nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà essere costituita e consegnata almeno 10 (dieci) giorni prima della data di consegna dei lavori ed avere validità a partire dalla data di consegna dei lavori relativi al primo contratto applicativo sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o



del certificato di regolare esecuzione. A decorrere dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, tale polizza deve essere sostituita da una polizza che tenga indenne l'ENAS, per un periodo di 24 mesi, da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Per ogni dettaglio si rinvia a quanto previsto dall'art. 19 del Capitolato.

**ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA**

L'Appaltatore si obbliga a garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro e ad attenersi a quanto previsto dal D.lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni e a quanto stabilito dall'art. 32 del Capitolato.

L'ENAS metterà a disposizione, qualora necessario, il DUVRI, del quale l'Appaltatore, sottoscrivendone per accettazione l'integrale contenuto, assume ogni onere e obbligo. L'ENAS fornirà, solo per gli interventi rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., il piano di sicurezza e di coordinamento ai fini della prevenzione e protezione dei rischi cui sono esposti i lavoratori; tale piano sarà adeguato in corso d'opera in relazione all'evoluzione dei lavori. L'ENAS ha facoltà altresì di redigerne eventuali integrazioni ai sensi di norma.

Il DUVRI di cui al precedente capoverso e il piano operativo di sicurezza redatto dall'Appaltatore quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui al precedente capoverso formano parte integrante e sostanziale del contratto applicativo, pur non essendo allo stesso materialmente allegati, ma sono depositati agli atti.



L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al direttore dei lavori o al coordinatore per la sicurezza, se nominato, gli aggiornamenti alla documentazione di cui sopra, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere, ovvero i processi lavorativi utilizzati.

**ART. 17 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA**

L'Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionale e Territoriale di Lavoro, in vigore per il settore e per la zona in cui si svolgono i lavori anzidetti ed a rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalla Legge 19 marzo 1990, n° 55, e successive modificazioni.

**ART. 18 – COLLAUDO**

Si rinvia a quanto previsto dall'art. 107, comma 5, terzo periodo e seguenti del Codice, dall'art. 12 comma 1 del D.M. 07.03.2018 n. 49 "Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e del direttore per l'esecuzione", nonché dall'art. 44 del Capitolato.

**ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni dell'art. 47 del Capitolato (All. A) e gli articoli 108 e 109 del Codice. L'ENAS procederà alla risoluzione del contratto in qualunque momento, qualora fosse accertato il venir meno del possesso continuativo dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, senza che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa. Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile, l'ENAS potrà recedere dal contratto in qualsiasi



momento.

**ART. 20 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Per la risoluzione delle controversie si richiamano le disposizioni di cui all'art. 48 del Capitolato (All. A).

**ART. 21 – CODICE DI COMPORTAMENTO**

Il personale dell'Appaltatore nell'esecuzione dei lavori di cui all'Accordo Quadro dovrà conformare la sua condotta al codice di comportamento del personale del Sistema Regione e delle Società partecipate della Regione Autonoma della Sardegna, allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43/7 del 29.10.2021 nonché alle specifiche indicazioni applicative di cui al Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2023/2025 dell'ENAS, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 3 del 26.01.2023.

**ART. 22 – PATTO DI INTEGRITÀ**

L'ENAS e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i propri comportamenti ai principi di trasparenza e integrità in accordo al Patto di integrità, sottoscritto per accettazione dall'Ente e dallo stesso Appaltatore, che si allega al presente contratto sotto la lettera "B". Il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo alla risoluzione del contratto.

**ART. 23 – STANDARD SOCIALI MINIMI**

L'Appaltatore dichiara che i lavori oggetto del presente appalto saranno realizzati in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "standard") definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle



Nazioni Unite.

Si allega al presente contratto sotto la lettera "C" la "Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi", in conformità all'Allegato I al Decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), sottoscritta dall'Aggiudicatario.

#### **ART. 24 – NORME SULLA PRIVACY**

In relazione ai dati personali che entreranno nella disponibilità di ENAS con la gestione del presente procedimento, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR) le parti danno atto che i dati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente per finalità istituzionali, per adempimenti previsti da norme di legge, di regolamento o contrattuali o per consentire un'eventuale comunicazione istituzionale.

#### **ART. 25 – SPESE DELL'ATTO**

Sono a carico dell'Affidatario le spese di bollo e di registro inerente il presente contratto. Alla registrazione si procederà in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2°, DPR n. 131 del 25.4.1986.

#### **ART. 26 – CONFORMITA' CON DOCUMENTI DI GARA**

Per tutto quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si rimanda agli articoli del Capitolato (All. A).

#### **ART. 27 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

Tutte le comunicazioni e notifiche relative al presente contratto saranno effettuate al domicilio digitale dell'operatore economico ai sensi dell'articolo 37 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e del D. Lgs. n. 82/2005. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione di ogni variazione del medesimo.

Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute



dall'Appaltatore al momento del loro ricevimento all'indirizzo PEC comunicato al registro delle imprese ai sensi dell'art. 16, comma 6, del DL 29 novembre 2008, n. 185.

**ART. 28 – ALLEGATI**

Si allegano al presente atto, di cui formano parte integrante, il Capitolato Speciale dell'Accordo Quadro (All. A), il Patto d'integrità (All. B) e la Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi (All. C).

Fanno, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non materialmente allegati, ma depositati agli atti dell'ENAS:

- Schema di Contratto Applicativo;
- Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, del DL 77/2021 convertito, con modifiche, in Legge n. 108/2021, resa dall'Aggiudicatario in sede di gara;
- Offerta tecnica ed economica sottoscritta dall'aggiudicatario in sede di gara;
- Elenco prezzi e analisi dei prezzi poste a base di gara;
- Elaborati tecnici descrittivi degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro;
- Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza (relazione, stima dei costi);
- Specifiche di restituzione "as-built" - Capitolato informativo BIM;
- Relazione preliminare di ottemperanza DNSH;
- Garanzie specificate all'art. 15 del presente contratto.

SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI E PATRIMONIO



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero  
delle Infrastrutture  
e dei Trasporti



Italiadomani  
PUNTO NAZIONALE  
DI APERTURA E RIFUGIO



Dott. Paolo Lodo

ON TECHNOLOGY - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sig. Francesco Santu

**La presente copia e' conforme all'originale depositato  
presso gli archivi dell'Azienda**

**38-AB-EE-D0-75-91-B0-DB-36-ED-49-E4-F8-E0-B0-43-8A-F8-7D-1F**

**CAdES 1 di 2 del 07/11/2023 12:52:26**

Soggetto: Paolo Loddo

S.N. Certificato: 1B7D 0DEC C6D7 D2C3

Validità certificato dal 18/02/2022 02:12:20 al 28/12/2024 10:12:20

Rilasciato da ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1, ArubaPEC S.p.A., IT

-----  
**CAdES 2 di 2 del 07/11/2023 10:11:18**

Soggetto: SANTU FRANCESCO

S.N. Certificato: 1AAE 76

Validità certificato dal 16/09/2022 08:37:44 al 16/09/2025 01:00:00

Rilasciato da InfoCamere Qualified Electronic Signature CA, InfoCamere S.C.p.A., IT  
-----